

Articolo 2, commi 40-41 – Decadenza Decadenza (e incompatibilità) dell'indennità di disoccupazione

di Michele Squeglia

Alle cause di sospensione sancite dall'art. 2, comma 15 e ss., del disegno di legge della Camera n. 5256 del 2012 il legislatore individua delle ipotesi di decadenza (e di incompatibilità) cui soggiacciono le indennità mensili di disoccupazione (ASpl e mini-ASpl), a causa del principio del rischio sotteso alla loro erogazione. Non si tratta di disposizioni ispirate ad uno *ius novum*, specie se si considerano le precedenti norme dettate in materia di indennità di disoccupazione ordinaria e di trattamenti di mobilità contenute nell'art. 52, del r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270, nell'art. 32, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella l. 6 agosto 1975, n. 418, nell'art. 13, comma 2, del 10 settembre, n. 276, nell'art. 1-*quinquies*, d.l. 5 ottobre 2004, n. 249, nell'art. 19, comma 10, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 ¹.

In primo luogo, la decadenza dalla fruizione delle indennità (sia l'ASpl sia la mini-ASpl) è prevista in caso di "perdita dello stato di disoccupazione" (*lett. a*) del comma 40 dell'art. 2) ². In ordine alle cause di perdita dello stato di disoccupazione, occorre richiamarsi all'art. 4, comma 1, *lett. b*) e *c*), del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 nella novella operata dall'art. 4, comma 33, che assegna alle Regioni il compito di stabilire i criteri per l'adozione da parte dei Centri per l'impiego di procedure uniformi per il suo accertamento e sulla base di taluni principi dettati dall'art. 4 del medesimo d.lgs. n. 181 del 2000.

Segnatamente tali principi andranno ravvisati nella mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione indicate dall'art. 3, comma 1 e comma 1 *bis* (*rectius* colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, azioni di orientamento collettive, formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane e proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo, ecc.) ovvero nel rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o di lavoro

¹ Per l'analisi delle diverse fattispecie, v. Renga, *La tutela contro la disoccupazione*, Giappichelli, Torino, 1997; M. Squeglia, *Manuale del lavoro in crisi, Licenziamenti collettivi, integrazioni salariali, indennità di disoccupazione e di mobilità*, Giappichelli, Torino, 2004; M. Tiraboschi – S. Spattini – J. Tschöll, *Guida pratica ai nuovi ammortizzatori sociali*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2010.

² L'art. 1 del d.lgs. n. 181 del 2000 definisce lo stato di disoccupazione "la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa definite con i servizi competenti".

temporaneo o con contratto a termine superiore nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni.

Di vera e propria sanzione è possibile poi argomentare con riguardo alla previsione contenuta nella *lett. b)* del comma 40 dell'art. 2, che punisce con la decadenza il lavoratore che non abbia adempiuto all'obbligo di preventiva comunicazione all'istituto previdenziale competente, ai sensi dell'art. 2, comma 17, del reddito annuo che prevede di conseguire nel caso di svolgimento di un'attività in forma autonoma in costanza dell'indennità di disoccupazione.

Rimane esclusa la possibilità di graduare detta sanzione in proporzione alle giornate di lavoro effettuate e non comunicate; la *ratio* di tale impedimento può essere presumibilmente ravvisata nel tentativo di escludere una perversa equiparazione tra i lavoratori che svolgono un lavoro retribuito senza informarne l'Istituto previdenziale e quelli che correttamente assolvono l'obbligo di comunicazione³.

Altra fattispecie decadenziale è rappresentata dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di vecchiaia anticipata (*lett. c)* del comma 40 dell'art. 2), dal momento che la pensione rappresenta, per così dire, un emolumento sostitutivo nel tempo. La disposizione fa proprie le modifiche intervenute a seguito del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, sull'avvenuta soppressione del collocamento per anzianità – subordinato al solo possesso dei contributi e svincolato dalla sussistenza di un requisito anagrafico – e del mantenimento del pensionamento di vecchiaia (ivi compreso quella denominato di vecchiaia "anticipata"). Ad ogni modo, già la maturazione del relativo diritto per l'accesso al trattamento pensionistico – e dunque non dal momento della concreta erogazione – rende incompatibile la corresponsione dell'indennità di disoccupazione senza distinzione tra gli ordinamenti e/o le Casse presso le quali il diritto medesimo matura o che erogano la prestazione pensionistica⁴, sebbene la lettera della disposizione non pare precludere la possibilità di cumulo di quest'ultima con i diversi trattamenti pensionistici di guerra, indiretti e, finanche, a carico di Stati esteri.

Infine, l'art. 2 elenca tra i casi di decadenza una ipotesi segnatamente di incompatibilità (*lett. d)* del comma 40) tra il trattamento di disoccupazione e il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, giacché l'esercizio del diritto dell'uno esclude l'altro, tranne che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'Aspl. Si rammenta che l'assegno ordinario di invalidità spetta al solo soggetto assicurato (non essendo reversibile ai superstiti), quale ne sia l'età, che sia iscritto all'assicurazione generale obbligatoria da almeno cinque anni, possa valere almeno cinque di contribuzione di qualunque tipo anche non continuativa (di cui almeno tre nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di assegno) e la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (*ex art. 1, l. 12 giugno 1984, n. 222*)⁵.

La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che il soggetto assicurato eventualmente abbia continuato a percepire (comma 41 dell'art. 2).

³ Cfr. Corte Cost. 7 giugno 1996, n. 190 in *GC*, 1996, 1755 con riguardo all'art. 8, comma 5, d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito in l. 20 maggio 1988 n. 160, sollevata in riferimento agli art. 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost.

⁴ A favore della compatibilità tra l'indennità di mobilità e la pensione o la maturazione del relativo diritto si mostrano anche i giudici di legittimità (v., ad esempio, Cass. Civ., 20 dicembre 2000, n. 15984 in *GCM*, 2000, 2626).

⁵ In ordine al divieto di cumulo tra indennità di mobilità ed assegno di invalidità si segnala una pronuncia della Corte Costituzionale (1° giugno 1995, n. 218 in *GC*, 1995, 1621) secondo la quale rientra "nella discrezionalità del legislatore, nel prevedere un regime di incompatibilità o di divieto di cumulo, catalogare le plurime prestazioni che in tale regime ricadono".

Infine, è opportuno segnalare in questa sede che ulteriori ipotesi di decadenza, valide anche per gli altri ammortizzatori sociali, sono individuate dal successivo art. 4, commi da 40 a 45.

SCHEDA RIEPILOGATIVA




Articolo 2, commi 40-41 – Decadenza




- Il legislatore individua delle ipotesi di decadenza (e di incompatibilità) cui soggiacciono le indennità mensili di disoccupazione (ASpl e mini-ASpl):
 - in caso di “perdita dello stato di disoccupazione”;
 - ove il lavoratore non abbia adempiuto all’obbligo di preventiva comunicazione all’istituto previdenziale competente del reddito annuo che prevede di conseguire nel caso di svolgimento di un’attività in forma autonoma in costanza dell’indennità di disoccupazione;
 - in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di vecchiaia anticipata;
 - in caso di riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, posto che il solo diritto all’assegno esclude l’erogazione dell’indennità di disoccupazione, tranne che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’ASpl.

- La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con l’obbligo di restituire l’indennità che il soggetto assicurato eventualmente abbia continuato a percepire.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Decadenza

contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
Si decade dalla fruizione delle indennità ASpl e mini-ASpl nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione reddito annuo che prevede di conseguire; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto	Individuazione di ipotesi di decadenza (e di incompatibilità) cui soggiacciono le indennità mensili di disoccupazione (ASpl e mini- ASpl)	
	Scarso coordinamento tra le diverse norme della riforma: ulteriori ipotesi di decadenza, valide anche per gli altri ammortizzatori sociali, sono individuate anche in altre parti del testo (segnatamente nel successivo art. 4, dai commi 40 a 45)	
	Perdita dello stato di disoccupazione, occorre richiamarsi all’art. 4, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 181/2000 nella novella operata dall’art.	

<p>all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpl.</p>	<p>4, comma 33, che assegna alle Regioni il compito di stabilire i criteri per l'adozione da parte dei Centri per l'impiego di procedure uniformi per il suo accertamento e sulla base di taluni principi dettati dall'art. 4 del medesimo d.lgs. n. 181/2000</p> <p>Rimane esclusa la possibilità di graduare la sanzione della mancata comunicazione in proporzione alle giornate di lavoro effettuate e non comunicate</p> <p>La lettera della disposizione non pare precludere la possibilità di cumulo dell'indennità con i diversi trattamenti pensionistici di guerra, indiretti e a carico di Stati esteri</p> <p>Divieto di cumulo tra indennità di mobilità ed assegno di invalidità</p>	  
<p>La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire</p>	<p>Corretti sia l'individuazione del momento in cui si verifica la decadenza sia l'effetto della obbligatoria restituzione dell'indennità eventualmente percepita</p>	